

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2021, n. 116

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*» il quale dispone la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona rossa;

VISTO, inoltre, l'art. 3 lett. a) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 che definisce "unità da diporto" ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

VISTO, ancora, l'art. 12 della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale" che definisce la pesca sportiva/ricreativa quale l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato, distinguendola in pesca sportiva e pesca ricreativa.

CONSIDERATO che la precitata L.R. n. 43/2017 definisce "pesca sportiva", l'attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale, e "pesca ricreativa" l'attività di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

VISTO il Decreto direttoriale n.5205 del 4 marzo 2020 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

CONSIDERATO che, le misure di contenimento adottate per fare fronte all'emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa, sia da terra sia dalla barca, anche per far fronte alle esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);

CONSIDERATO che l'attività di pesca sportiva/ricreativa non solo crea una importante forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;

RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di disciplinare - per motivi di necessità - lo spostamento all'interno del proprio comune per lo svolgimento in forma sportiva/ricreativa di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

- a) limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
- b) svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
- c) con non più di due persone per unità da diporto, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
- d) nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

RITENUTO, infine, opportuno precisare che sia in zona rossa che in arancione l'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale;

CONSIDERATO che con riferimento alle unità da diporto, sussistono esigenze di tutela dei beni che potrebbero essere esposti a danni in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione causata dalle forti limitazioni agli spostamenti;

RITENUTO, pertanto, di consentire - per motivi di necessità - gli spostamenti individuali nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le unità da diporto di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;

CONSIDERATA altresì la necessità di perseguire e tutelare il benessere degli animali, con particolare riferimento ai cani impiegati nell'ambito del prelievo venatorio e degli interventi di monitoraggio e controllo faunistico per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, è necessario consentire ai loro proprietari e affidatari, individualmente, di provvedere al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in zone autorizzate, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 59/2017 – R.R. n. 5/2000, anche in ragione del fatto che tali attività vengono svolte all'aperto e, comunque, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO la necessità di consentire le attività di censimento e monitoraggio della fauna selvatica, anche con l'utilizzo di ausiliari (cani) nel rispetto sempre delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO di precisare che l'attività allenamento e addestramento cani è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;

CONSIDERATO, altresì, necessaria la possibilità di prevedere la possibilità di immissione di fauna selvatica (ripopolamento o reintroduzione) da parte degli ATC e delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) insistenti sul territorio regionale nei termini di cui all'art. 18 della L.R. n. 59/2017 e del vigente Piano faunistico venatorio regionale;

CONSIDERATO, infine, necessario confermare il divieto assoluto di assembramento, l'obbligo di rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione, sempre raccomandando il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in presenza di persone non conviventi;

DATO ATTO che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

Su proposta del competente Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, sentito l'Assessore alla Salute, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

EMANA

la seguente Ordinanza

Ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a nuove determinazioni e fermo restando l'adeguamento ad un'eventuale nuova classificazione - ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 – sia in zona rossa che arancione, con efficacia immediata:

Art. 1

È ammessa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata, presso la stessa residenza, domicilio o abitazione, alle seguenti condizioni:

- a) limitatamente alla pesca sia da terra, sia in acque interne sia in mare;
- b) svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
- c) con non più di due persone per unità da diporto, delle quali almeno una in possesso della comunicazione di cui al precedente comma b);
- d) nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

Art. 2

È consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

Art. 3

È consentito:

- ai proprietari e affidatari di cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in zone autorizzate per l'addestramento, all'interno del territorio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l'attività di addestramento è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
- le attività di censimento e monitoraggio della fauna selvatica, anche con l'utilizzo di ausiliari (cani), nel rispetto sempre delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- le attività di immissione di fauna selvatica (ripopolamento o reintroduzione) da parte degli ATC e delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) insistenti sul territorio regionale nei termini di cui all'art. 18 della L.R. n. 59/2017 e del vigente Piano faunistico venatorio regionale;

Art. 4

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province pugliesi, alle Aziende Sanitarie Provinciali, ai Sindaci dei Comuni pugliesi, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Bari, addì 21 aprile 2021.

Il Presidente

Michele Emiliano